



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MILANO
THE MILAN ORDER OF ENGINEERS

COMMISSIONE STRUTTURE

CODICE QUESITO: NTC2018/C.3/2020/01

CATEGORIA: NTC 2018

SOTTOCATEGORIA: Cap. 3

Descrizione quesito

In una causa tra condominio, impresa, direttore dei lavori si pone il problema di verificare il sovraccarico statico delle ringhiere dei balconi che sono state modificate.

Sono state alzate le ringhiere dei balconi degli appartamenti privati perché non raggiungevano l'altezza regolare di mt. 1.10.

Un CTP sostiene che devono resistere ad un carico orizzontale lineare (kN/m) di 100 kg, l'altro CTP 200 Kg. Il Riferimento normativo dovrebbero essere le Norme tecniche pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 17/01/2018. La diatriba sull'interpretazione (100 o 200 kg) nasce dal fatto che in detta tabella la categoria "A" (ambienti ad uso residenziale) è divisa in 2 parti.

Un CTP sostiene che le ringhiere dei balconi di proprietà privata devono intendersi ricompresi nella prima parte della tabella (100 Kg) perché la seconda parte della tabella riguarda gli spazi comuni (ovvero condominiali) ove appunto il limite sale a 200 Kg. perché aree soggette ad affollamento.

L'altro CTP invece sostiene che le ringhiere dei balconi, quand'anche privati, devono resistere ad un carico di 200 Kg perché solo nella seconda parte della tabella si citano i balconi.

Detto ciò vorrei sapere il punto di vista dell'Ordine ovvero se ci sono circolari interpretative in merito e quali sono.

Risposta quesito

Secondo il parere della Commissione Strutture, non ci sarebbe alcun dubbio se si trattasse di una nuova costruzione con nuovi parapetti che sicuramente andrebbero calcolati per una spinta di 2,00 kN/m.

La risposta è stata discussa dalla Commissione, non interpretando in alcun modo quello che la Norma non definisce ed è fornita seguendo un criterio di diligenza, esperienza e buon senso. E' espressamente inteso che quanto rivenuto nella presente risposta non possa, in nessun caso, avere valore di parere pro veritate o avere ulteriore valenza legale pertanto non forniamo alcuna dichiarazione o garanzia di alcun tipo, espressa o implicita sul punto. Le considerazioni di cui sopra hanno fine informativo e di orientamento alle problematiche esposte e come tali non possono essere utilizzate in controversie e/o giudizi e/o cause civili e/o penali come documentazione proveniente dall'Ordine né possono impegnare a nessun titolo la responsabilità dell'Ordine stesso. È altresì inteso ed accettato dal richiedente e da chiunque ne prenda visione, pertanto, che si manifestino o possano manifestarsi sentenze giudiziarie o cause legali nelle quali vengano evidenziate risposte difformi, totalmente e/o parzialmente, o anche in contrapposizione a quanto rivenuto nella presente risposta.

Anche per le costruzioni esistenti, in generale, dovendo modificare la struttura di un parapetto per renderlo adeguato dal punto di vista dell'altezza minima, occorrerà adeguarlo anche dal punto di vista della portata a carichi orizzontali, secondo la categoria "Scale comuni, balconi e ballatoi" che prevede un carico pari a 2,0 kN/m da applicare alla quota del bordo superiore degli stessi.

Viceversa, possono esserci casi particolari in cui, per ragioni di salvaguardia delle facciate o per l'impossibilità tecnica di eseguire dei rinforzi senza con ciò stravolgere la natura del parapetto (per esempio in palazzi storici), qualora i parapetti esistenti debbano essere necessariamente adeguati in altezza in quanto troppo bassi, occorre fare una verifica della sicurezza locale dei parapetti stessi a seguito della modifica. Tale attività è resa necessaria ai sensi del paragrafo 8.3 delle NTC2018 in quanto tale intervento si configura come intervento locale.

Al termine della verifica della sicurezza il progettista dell'intervento dovrà valutare se l'uso della costruzione può proseguire senza limitazioni o se viceversa debbano essere previste delle limitazioni d'uso, come indicato al termine dello stesso paragrafo 8.3.

Tornando al caso in esame, se a seguito dell'intervento sui parapetti si valutasse che la portata massima degli stessi è di 1,00 kN/m, come previsto dal par. 8.3 delle NTC2018 andrebbero adottati provvedimenti restrittivi nell'uso della costruzione, in pratica limitando il carico verticale sui balconi a 2,00 kN/mq come per le zone interne alle residenze (di fatto significa evitare affollamenti), limitazione che porterebbe ad avere il corrispondente carico orizzontale pari a 1,00 kN/m.

Tale limitazione andrebbe poi fatta rispettare con opportuna segnaletica nelle zone comuni dello stabile, o altra modalità, e indicata chiaramente nel Manuale d'uso e manutenzione dell'edificio.

Parole chiave: Sovraccarichi accidentali - Balconi

Documenti allegati: [-]

La risposta è stata discussa dalla Commissione, non interpretando in alcun modo quello che la Norma non definisce ed è fornita seguendo un criterio di diligenza, esperienza e buon senso. E' espressamente inteso che quanto rivenuto nella presente risposta non possa, in nessun caso, avere valore di parere pro veritate o avere ulteriore valenza legale pertanto non forniamo alcuna dichiarazione o garanzia di alcun tipo, espressa o implicita sul punto. Le considerazioni di cui sopra hanno fine informativo e di orientamento alle problematiche esposte e come tali non possono essere utilizzate in controversie e/o giudizi e/o cause civili e/o penali come documentazione proveniente dall'Ordine né possono impegnare a nessun titolo la responsabilità dell'Ordine stesso. È altresì inteso ed accettato dal richiedente e da chiunque ne prenda visione, pertanto, che si manifestino o possano manifestarsi sentenze giudiziarie o cause legali nelle quali vengano evidenziate risposte difformi, totalmente e/o parzialmente, o anche in contrapposizione a quanto rivenuto nella presente risposta.